

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione";
- la legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro", ed in particolare gli artt. 44 e 45;
- il decreto legislativo 226/2005 recante "I percorsi di istruzione e formazione professionale", e in particolare il Capo III;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, commi 622, 624, 632;
- il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese", convertito, con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare l'art. 13;

Visti altresì:

- i DPR 87, 88 e 89 del 15 marzo 2010 sul riordino degli Istituti Professionali e Tecnici e sulla revisione dell'assetto ordinamentale dei Licei;
- il Decreto 15 giugno 2010, adottato dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che recepisce l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni e province Autonome il 29 aprile 2010;

Vista la deliberazione dell'Assemblea Legislativa del 22 luglio 2008, n. 183 recante "Approvazione degli indirizzi regionali per la programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa e organizzazione della rete scolastica, ex L.R. 12/2003, anni scolastici 2009/10 - 2010/11 e 2011/12";

Dato atto che negli indirizzi regionali vigenti per la programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa e organizzazione della rete scolastica, di cui alla citata deliberazione di AL n. 183/2008, si rileva "... l'esigenza di procedere all'approvazione degli indirizzi regionali tenendo conto del fatto che alcuni degli elementi per rendere compiutamente operative le azioni di programmazione sul territorio saranno più precisamente definiti, a livello nazionale, nel periodo di vigenza del presente atto";

Considerato che l'entrata in vigore dei DPR di riordino dell'istruzione secondaria superiore e l'emanazione del Decreto 15 giugno 2010, adottato dal Ministero dell'Istruzione, Università e

Ricerca, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che recepisce l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome il 29 aprile 2010, succitati, definiscono il quadro giuridico-amministrativo nel quale va svolta la programmazione territoriale dell'offerta formativa per l'a.s. 2011-2012, con specifico riferimento al secondo ciclo di istruzione e formazione ed alla conseguente necessità di programmare contestualmente l'offerta di istruzione secondaria superiore di competenza statale e quella di istruzione e formazione professionale di competenza regionale;

Valutato pertanto necessario ed urgente, al fine di rendere possibile lo svolgimento della programmazione territoriale dell'offerta del secondo ciclo di istruzione e formazione relativa all'a.s. 2011-2012 e di consentire all'amministrazione scolastica territoriale, alle istituzioni scolastiche e agli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione per l'obbligo di istruzione, di provvedere a tutti gli adempimenti necessari a darvi attuazione - con particolare riferimento alle azioni di informazione e di orientamento per le famiglie -, integrare gli indirizzi regionali vigenti, di cui alla citata deliberazione dell'Assemblea Legislativa n.183/2008, con esclusivo riferimento alla programmazione territoriale dell'offerta formativa di competenza delle Province, relativamente all'a.s. 2011-2012 per quanto attiene all'offerta di istruzione e con valenza triennale a partire dall'a.s. 2011-2012 per quanto riguarda la nuova offerta di IFP al fine di dare stabilità alla stessa, secondo quanto contenuto nell'Allegato parte integrante della presente deliberazione;

Ritenuto altresì di confermare gli indirizzi vigenti per tutte le parti non incise dall'integrazione di cui al presente atto, fatta eccezione per l'ultimo paragrafo "Procedure" che viene integralmente sostituito dall'analogo paragrafo contenuto nell'Allegato parte integrante della presente deliberazione, prevedendosi che, in considerazione della complessità delle azioni di programmazione, la data di trasmissione alla Regione degli atti dei Comuni e delle Province inerenti la programmazione dell'offerta e la riorganizzazione della rete scolastica relativamente all'a.s. 2011-2012 venga spostata dal 30 novembre al 22 dicembre 2010;

Sentite la Conferenza regionale per il sistema formativo nella seduta dell'11.10.2010, il Comitato di Coordinamento Istituzionale

nelle sedute del 25.10.2010 e del 05.11.2010 la Commissione regionale tripartita nelle sedute del 14.10.2010 e del 16.11.2010;

Richiesto inoltre il parere al Consiglio delle Autonomie Locali in data 18 novembre 2010;

Preso atto:

- della nota del CAL PG/2010/0301868 del 3 dicembre con la quale si comunica che la prevista seduta del 6 dicembre per l'acquisizione del parere sul presente atto non si è tenuta per mancanza di numero legale;
- della successiva nota del CAL PG/2010/0302285 con la quale si comunica che non è prevista ai fini della scadenza dei termini di cui all'art. 56, comma 4 del regolamento assembleare alcuna convocazione e né si intende chiedere il raddoppio dei termini per il rilascio del parere, ai sensi dell'art. 56, comma 4 del soprarichiamato regolamento assembleare;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1173 del 27 luglio 2009;
- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e succ. mod.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, l'integrazione agli indirizzi regionali vigenti, di cui alla citata deliberazione dell'Assemblea Legislativa n.183/2008, con esclusivo riferimento alla programmazione territoriale dell'offerta formativa di competenza delle Province, relativamente all'a.s. 2011-2012 per quanto attiene all'offerta di istruzione e con valenza triennale a partire dall'a.s. 2011-2012 per quanto riguarda la nuova offerta di IFP al fine di dare stabilità alla stessa, nel testo allegato parte integrante del presente atto;

2) di confermare gli indirizzi vigenti per tutte le parti non incise dall'integrazione di cui al presente atto, fatta eccezione

per l'ultimo paragrafo "Procedure" che viene integralmente sostituito dall'analogo paragrafo contenuto nell'Allegato parte integrante della presente deliberazione, prevedendosi che, in considerazione della complessità delle azioni di programmazione, la data di trasmissione alla Regione degli atti dei Comuni e delle Province inerenti la programmazione dell'offerta e la riorganizzazione della rete scolastica relativamente all'a.s. 2011-2012 viene spostata dal 30 novembre al 22 dicembre 2010;

3) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, al fine di garantirne la più ampia diffusione.

Allegato

Integrazione agli indirizzi regionali di cui alla deliberazione dell'Assemblea Legislativa n.183/2008, con riferimento alla programmazione territoriale dell'offerta formativa, di competenza delle Province.

Premessa

A seguito dell'entrata in vigore, nel giugno 2010, delle norme per l'attuazione del secondo ciclo di istruzione e formazione, la programmazione territoriale dell'offerta formativa relativa all'a.s. 2011-2012 deve tener conto dei cambiamenti e degli elementi introdotti dalla normativa statale, la cui più importante conseguenza sta nel fatto che da settembre 2011 tale offerta sarà composta dagli indirizzi di studio dell'istruzione secondaria superiore di competenza statale e dalle qualifiche e diplomi dell'istruzione e formazione professionale (IFP) di competenza regionale.

L'innovazione più significativa riguarda l'avvio del sistema regionale di IFP che, a norma del decreto legislativo 226/05, si compone della seguente offerta:

- percorsi triennali a qualifica;
- un quarto anno a diploma professionale;
- un quinto anno integrativo per acquisire il diploma di maturità ed avere così l'accesso all'Università.

A tale proposito, si precisa che nel presente atto si propongono gli indirizzi per la programmazione dell'offerta di percorsi triennali a qualifica, nel quadro di un impianto strutturato in direzione del successivo sviluppo del sistema.

A fronte del mutato quadro normativo, la programmazione territoriale (che, si ricorda, va svolta un anno prima di quello in cui si rendono attuative le relative decisioni) dall'anno 2010 si deve svolgere in maniera unitaria e contestuale per tutta l'offerta del secondo ciclo al fine di consentire alle famiglie una visione complessiva delle opportunità attive a livello territoriale presso i diversi soggetti formativi, fra le quali scegliere. Le delibere provinciali di programmazione comprenderanno pertanto tutta l'offerta relativa al secondo ciclo di istruzione e formazione per l'a.s. 2011-2012.

Pur nella differenziazione delle offerte formative programmabili nel secondo ciclo di istruzione e formazione per l'a.s. 2011-2012,

si tratta pur sempre di intervenire su un sistema formativo regionale, unitario, integrato e coerente. Il presente documento si compone pertanto di una prima parte, contenente principi e indirizzi generali, ovvero validi per il processo di programmazione territoriale nel suo complesso, e di una seconda parte, contenente gli indirizzi specifici per:

- a) la programmazione dell'offerta degli indirizzi di studio dell'istruzione secondaria superiore;
- b) la programmazione dell'offerta dei percorsi triennali di IFP.

Prima parte

Principi generali

La programmazione territoriale dell'offerta del secondo ciclo di istruzione e formazione tiene conto dei seguenti principi generali:

1. impostare una programmazione che, valorizzando l'esperienza didattica e formativa e il potenziale strumentale di cui dispongono le Istituzioni scolastiche e gli Enti di formazione professionale accreditati, li accompagni ad attuare gradualmente sia il riordino degli ordinamenti dell'istruzione secondaria superiore sia l'avvio del sistema di IFP;
2. considerare prioritariamente l'interesse degli utenti del servizio scolastico/formativo, con specifico riferimento alla necessità delle famiglie di orientarsi in un quadro dell'offerta chiaro e stabile;
3. semplificare l'offerta formativa esistente per superare le ridondanze, le duplicazioni, le offerte deboli (numericamente e nel quadro complessivo);
4. programmare l'offerta rivolta agli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione in filiera con l'offerta territoriale di formazione superiore, ivi compresa quella universitaria, e prendere a riferimento anche le scelte, già condivise con i territori, relative agli ambiti settoriali strategici per lo sviluppo economico regionale;
5. rafforzare e migliorare la qualità dell'offerta del secondo ciclo, con particolare riferimento all'innovazione (didattica ed organizzativa) richiesta dall'attuazione dei nuovi ordinamenti e dall'avvio dei percorsi di IFP; tale principio deve essere strettamente correlato all'attenzione alla quantità dell'offerta, che non deve essere fattore di dispersione delle risorse e delle energie disponibili;
6. perseguire l'obiettivo della continuità e del consolidamento dell'offerta, ponendo grande attenzione alla presenza di

adeguate condizioni di contesto, dalle strutture ai laboratori didattici, dalla stabilità del personale ad un clima di condivisione e collaborazione che favorisca la ricerca educativa, il confronto culturale, l'inclusione socio-educativa di tutti gli studenti quale valore fondante del sistema formativo regionale. Tutto ciò richiama il concetto di "comunità educante", in grado di esprimere le proprie specificità e potenzialità solo conservando una congrua presenza di allievi per ogni offerta programmata.

Indirizzi generali

In coerenza con i principi su enunciati, la programmazione territoriale dell'offerta del secondo ciclo di istruzione e formazione va svolta al fine di:

- valorizzare i precedenti investimenti di saperi e di esperienze, privilegiando - quando possibile - la vocazione del soggetto formativo (istituzione scolastica o ente di fp), ovvero il background educativo specialmente laddove ne ha fatto un punto di riferimento territoriale;

- garantire un'offerta formativa sostenibile in rapporto alle risorse disponibili, stabile nel lungo periodo e didatticamente di qualità. Vanno a tal fine valutati tutti gli elementi adeguati alla finalità, con particolare riferimento alla disponibilità, in termini quali-quantitativi, delle necessarie strutture: aule, attrezzature, laboratori, ed al bacino di utenza, per dare prospettiva di consolidamento e crescita all'offerta, e conseguentemente garanzia di rafforzamento della autonomia scolastica e formativa;

- contrastare una proliferazione di offerte del secondo ciclo di istruzione e formazione, in particolare di percorsi di nicchia, in quanto fattore di instabilità e di indebolimento del sistema formativo regionale, anche a discapito degli studenti e delle famiglie, non coerente quindi con la finalità ed i principi del presente documento.

Seconda parte

A) Indirizzi per la programmazione territoriale dell'offerta degli indirizzi di studio dell'istruzione secondaria superiore.

1. Invarianza del numero di autonomie scolastiche: la complessità e la recente entrata in vigore del processo di riordino non consentono ancora una valutazione del relativo impatto sui numeri e sui flussi di iscritti che i nuovi ordinamenti e indirizzi di studio potranno comportare; il processo deve quindi avvenire all'interno delle autonomie definite in ambito provinciale (secondo il piano regionale di dimensionamento del 2000 e successive integrazioni); qualora, dal processo di programmazione territoriale dell'offerta formativa e di organizzazione della rete scolastica, risulti la disponibilità di autonomie scolastiche, essa va prioritariamente finalizzata a garantire l'istruzione degli adulti attraverso la costituzione di CPIA, pur nelle more dell'emanazione del relativo regolamento;
2. analisi e valutazione della ricaduta dell'offerta formativa 2010-2011, risultante dai nuovi ordinamenti, anche in termini di numerosità di classi e di iscritti. Particolare attenzione andrà rivolta agli indirizzi non attivatisi nell'a.s. 2010-2011 a causa della mancanza di iscritti: è opportuno procedere alla loro soppressione in tutti i casi in cui il mantenimento non sia motivato da un forte incremento della popolazione scolastica del territorio di riferimento, tale da far presumere l'emergere di una significativa nuova domanda di detti indirizzi, specie laddove la permanenza degli indirizzi non attivati rischi di indebolire la scuola e l'autonomia, a causa di una eccessiva frammentazione della stessa tipologia di indirizzo su uno stesso territorio; in questo quadro, è auspicabile tendere alla costituzione di poli scolastici specializzati, principalmente in aree territoriali (ad esempio, le aree urbane) che presentino le condizioni per tale scelta;
3. nuovi indirizzi di studio: eventuali nuovi indirizzi per l'a.s. 2011/2012, aggiuntivi rispetto all'offerta attivata nell'a.s. 2010/2011, possono essere istituiti solo per eccezionali e documentate esigenze dell'istituto scolastico e del territorio, condivise dalle Province, secondo i seguenti criteri:
 - 3.1. la richiesta di nuova attivazione riguarda di norma l'avvio di almeno due classi prime (calcolate con riferimento agli iscritti nelle classi prime per l'a.s. 2010/2011) e deve essere accompagnata da un'analisi numerica del bacino d'utenza che si sviluppa lungo il medio-lungo periodo (5-10 anni), al fine di garantire la tenuta nel quinquennio; tale indicazione,

la cui applicazione potrà essere adeguatamente rapportata a specifiche esigenze territoriali, ivi compresa la presenza della stessa tipologia di offerta presso altre istituzioni scolastiche della provincia, è finalizzata ad assicurare maggiore stabilità degli organici ed a porre al riparo da una moltiplicazione di percorsi scolastici di nicchia, il che contrasta con la finalità ed i principi del presente documento;

3.2 il nuovo indirizzo richiesto deve usufruire delle corrispondenti aule, attrezzature e laboratori, già attualmente a disposizione della scuola proponente;

3.3 la specificità dell'indirizzo ed il profilo di uscita sono coerenti con l'identità dell'istituto;

3.4 la proposta di attivazione del nuovo indirizzo si colloca nell'ambito del programma di sviluppo socio-economico del territorio provinciale, con il quale presenta tutte le necessarie coerenze, e tiene conto dei possibili sbocchi occupazionali "in loco".

In particolare, l'istituzione di nuovi percorsi liceali può essere perseguita, nell'ambito delle esistenti autonomie, solo a fronte di una documentata domanda del territorio di riferimento cui l'attuale offerta non può corrispondere.

B) Indirizzi per la programmazione territoriale dell'offerta dei percorsi triennali di IFP

In considerazione della forte innovazione introdotta a livello nazionale e regionale dall'avvio del sistema dell'Istruzione e Formazione professionale (IFP), si presentano di seguito alcuni punti cardine al fine di agevolare il processo di programmazione, contribuendo alla più ampia conoscenza, comprensione e diffusione del sistema stesso.

1. Percorsi triennali a qualifica

1.1 Obiettivo

Obiettivo dell'offerta regionale di IFP è fornire una più adeguata e organica risposta ai fabbisogni formativi e professionali dei territori e assicurare il successo scolastico e formativo a tutti gli studenti, ivi compreso l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e con particolare attenzione al genere.

1.2 A chi sono rivolti

Gli studenti diplomati della scuola secondaria di primo grado devono iscriversi a un percorso quinquennale di istruzione secondaria superiore (liceale, tecnica o professionale) oppure al primo anno di un percorso di istruzione e formazione professionale presso un Istituto professionale. Tale percorso si realizza tramite organici raccordi tra i percorsi degli Istituti Professionali (IP) e i percorsi di istruzione e formazione professionale (IFP).

1.3 Soggetti gestori

Gli IP (che, in regime di sussidiarietà, possono svolgere un ruolo complementare e integrativo rispetto al sistema di IFP) e gli Enti di formazione professionale accreditati sono i soggetti che gestiscono i percorsi triennali a qualifica.

La progettazione dei percorsi triennali, unitaria e garantita con pari ruolo dagli Enti di formazione accreditati e dagli Istituti professionali, è prioritariamente finalizzata a garantire il successo formativo per tutti i ragazzi e, conseguentemente, la presa in carico di tutte le specifiche situazioni che si presentano fin dal primo anno di IFP.

La collaborazione operativa e progettuale tra gli Enti accreditati e gli IP non è vincolata allo sviluppo di medesime qualifiche presso entrambi i soggetti o alla operatività nell'ambito della medesima area professionale o di indirizzo, in quanto oggetto della collaborazione sono anche gli aspetti progettuali, metodologico-didattici, lo sviluppo di competenze culturali e trasversali.

Gli IP utilizzeranno la quota di autonomia e di flessibilità loro consentita dall'ordinamento per adattare il percorso all'acquisizione delle competenze previste per le qualifiche triennali.

1.4 Le qualifiche conseguibili al termine del triennio di IFP

E' possibile acquisire la qualifica sia negli IP che negli Enti di formazione professionale accreditati.

Le competenze da acquisire da parte dei giovani nel triennio sono quelle previste dalle qualifiche del Sistema Regionale delle Qualifiche (SRQ), correlate alle figure nazionali approvate con Accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010, ivi comprese quelle previste per l'assolvimento dell'obbligo di

istruzione. Sia gli IP che gli Enti di formazione accreditati (che si impegnano a proporre percorsi a qualifica del sistema IFP) fanno riferimento a quanto sopra indicato.

L'unitarietà del sistema formativo e dell'offerta regionale è assicurata da una funzione di governo e programmazione condivisa, che coinvolge Regione, Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Province, Istituti professionali, Enti di formazione professionale accreditati, oltre agli organismi di confronto e consultazione previsti dalla L.R. 12/2003. Il processo di programmazione dell'offerta di IFP troverà un forte coordinamento regionale e sarà sostenuto da un'azione di monitoraggio costante, svolta dalla Regione in collaborazione con CRT, CCI e Conferenza Regionale per il Sistema Formativo. La Regione assicura in questo quadro la funzione generale di indirizzo, per assicurare la coerenza di sistema.

Le Province programmano l'offerta formativa sia dell'Istruzione che dell'Istruzione e Formazione Professionale, sentite le rispettive CPT e Conferenze provinciali di Coordinamento; per l'IFP in particolare, compete alle Province programmare le qualifiche che rispondono ai fabbisogni del mercato del lavoro e su queste raccogliere la disponibilità degli IP e degli Enti di formazione accreditati a realizzare i percorsi corrispondenti alle qualifiche programmate.

Al fine di dare attuazione alla programmazione di IFP assicurandone l'uniformità territoriale, indispensabile a fronte della forte innovazione introdotta dalla normativa sul secondo ciclo di istruzione e formazione, le Province raccolgono le manifestazioni di interesse per l'attivazione dall'a.s. 2011-2012 dei percorsi triennali corrispondenti alle qualifiche programmate, avanzate dagli IP e dagli Enti di formazione accreditati, secondo criteri e modalità omogenei e trasparenti approvati dalla Giunta regionale con proprio atto.

Indicazioni generali

1. La programmazione deve prendere a riferimento gli ambiti territoriali individuati, ai sensi dell'art. 45, comma 9, della l.r. n. 12/2003, dalle Province, nell'esercizio del loro ruolo di programmazione e coordinamento, in quanto funzionali al miglioramento dell'offerta formativa, tenendo conto della domanda delle famiglie, delle caratteristiche locali, della stabile interazione fra fattori sociali,

culturali ed economici, nonché delle vocazioni socio-economiche dei differenti territori;

2. gli atti con cui le Province approveranno la programmazione 2011-2012 dovranno evidenziare il percorso effettuato, con particolare riferimento allo svolgimento della Conferenza provinciale di coordinamento, all'avvenuto coinvolgimento della Commissione provinciale tripartita e degli Enti di formazione professionale accreditati per l'obbligo di istruzione, all'acquisizione del parere obbligatorio delle Istituzioni scolastiche interessate, espresso dal Consiglio di istituto;
3. si riconferma l'opportunità del ricorso ad accordi interprovinciali per regolamentare gli aspetti della programmazione che incidono su territori diversi, ad es. per affrontare il fenomeno del pendolarismo tra territori e per individuare anche forme di compensazione che mirino a contenere il forte impatto di un rilevante flusso di studenti in entrata in un certo territorio provinciale in termini di edilizia scolastica, servizi di supporto e di costi in generale per il soggetto ricevente - Istituzione scolastica/Amministrazione provinciale;
4. per la programmazione dell'offerta per l'a.s. 2011-2012, si sottolinea infine la rilevanza del coinvolgimento degli Uffici Scolastici di ambito territoriale, sedi di competenze e conoscenze particolarmente utili per contribuire alle azioni di ottimizzazione e di innalzamento qualitativo dell'offerta.

Procedure

A completamento del processo di programmazione territoriale, come stabilito all'art. 45 della l.r. 12/2003, i Comuni e le Province predispongono i rispettivi atti di programmazione dell'offerta e di parziale riorganizzazione della rete scolastica relativamente all'a.s. 2011-2012 e li trasmettono alla Regione entro il 22 dicembre 2010. Successivamente, la Regione, acquisito il parere della Conferenza regionale per il sistema formativo (ex art. 49 della l.r. 12/2003) e sentita la Commissione regionale tripartita, può esprimere rilievi in ordine alla coerenza degli interventi programmati con i presenti indirizzi e criteri. In assenza di rilievi, le decisioni contenute negli atti hanno effetto dal successivo anno scolastico.